



EUROGEO s.n.c.

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 **BERGAMO** – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

NTA REV 08-25/10/05

Comune di Lecco

Provincia di Lecco



ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991 (art. 2), della L. 447/1995 (art. 6) e della L.R. 13/2001

**Norme Tecniche di Attuazione – modificate a seguito del parere ARPA di Lecco
e delle osservazioni pervenute**

Bergamo, ottobre 2005



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
1.1 VALORI LIMITE	3
2. RISANAMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	12
2.1 PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE.....	12
2.2 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI	13
2.3 PIANI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	13
3. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	14
3.1 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	14
3.2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	17
3.3 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	19
4. ATTIVITA' RUMOROSE E TEMPORANEE	20
5. MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E TRADIZIONALI	21
6. CONTROLLI E SANZIONI	22
7. NORME TRANSITORIE	22

ALLEGATI:

- ALLEGATO A: Dichiarazione sostitutiva della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico
- ALLEGATO B: Dichiarazione sostitutiva della Valutazione Previsionale di Clima Acustico
- ALLEGATO C: Dichiarazione sostitutiva dei Requisiti acustici passivi degli edifici



1. PREMESSA

In attuazione della Legge Quadro 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della Legge Regionale 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” ed in conformità ai criteri previsti nella Delibera di Giunta Regionale 7/9776 del 12 luglio 2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", il Comune di Lecco ha provveduto a redigere il Piano di Zonizzazione Acustica, fornendo il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico.

il Piano di Zonizzazione Acustica è un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

Le presenti N.T.A. integrano gli elaborati grafici del Piano di Zonizzazione Acustica e posseggono la medesima efficacia obbligatoria.

1.1 VALORI LIMITE

La L. 447/1995, all'art. 2 definisce i:

1. **valori limite di emissione**: *"il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa"*,
2. **valori limite assoluti di immissione**: *"il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"*



3. **valori limite differenziali di immissione:** *"differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti) e il rumore residuo (rilevato in corrispondenza dell'esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti).*
4. **valori di attenzione:** *"i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente"*
5. **valori di qualità:** *"i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili".*

Il D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" determina in maniera univoca i valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (L_{Aeq}) riferito al tempo di riferimento (T_R) diurno (dalle 6 alle 22) o notturno (dalle 22 alle 6),

1. I **valori limite di emissione** sono riferiti a sorgenti fisse ed a sorgenti mobili:

TAB. 1: Limiti di emissione (Tabella B del DPCM 14.11.1997 – tavole MAPPE DI ZONIZZAZIONE)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65



2. I **valori limite di immissione** sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore.

Una qualsiasi sorgente sonora dovrà quindi assicurare il non superamento dei limiti imposti alla classe in cui la sorgente stessa sarà attiva.

Per la verifica del rispetto di tali limiti i rilevamenti e le verifiche andranno effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

TAB 2: Limiti di immissione (Tabella C del DPCM 14.11.1997 – tavole MAPPE DI ZONIZZAZIONE)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza stradale

Il D.P.R n.142 del 30 marzo 2004 “Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal Traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L.26 ottobre 1995, n.447”, attribuisce i nuovi limiti all'inquinamento acustico prodotto **esclusivamente** dalle infrastrutture viarie, che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Nel caso di nuove strade si applicano i seguenti limiti:



TAB 3: Fasce e limiti di immissione per nuove infrastrutture stradali (tavole FASCE DI PERTINENZA STRADALI)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



Per le strade esistenti, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti alle stesse, sono individuate sulle tavole **FASCE DI PERTINENZA STRADALI** le fasce di rispetto all'interno delle quali valgono i seguenti limiti:

TAB 4: Fasce e limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti – tavole FASCE DI PERTINENZA STRADALI

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
E - urbana di quartiere		30	50	40	65	55
F - locale		30	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno



Al di fuori delle fasce di pertinenza individuate sulle tavole valgono i limiti di zona, definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Le strade che risultano sprovviste di fasce di pertinenza stradale sulle tavole 3N, 3C e 3S sono di tipo “F-locale” e sono comunque soggette al D.P.R. 142/2004: fascia di pertinenza stradale di ampiezza pari a 30 m e limiti corrispondenti ai limiti di zona (D.P.C.M. 14/11/1997).

I limiti di immissione, in aree interessate da tunnel o gallerie, corrispondono ai limiti di zona definiti dalla classe acustica.

Valgono invece i limiti stabiliti per le fasce di pertinenza stradale in corrispondenza degli svincoli.

In caso di sovrapposizione di più fasce stradali con valori limite di immissione differenti, si tenga in considerazione:

1. il valore limite della fascia di pertinenza dell'infrastruttura viaria fonte di rumore;
2. in caso di incertezza sulla provenienza del rumore, si consideri il limite meno restrittivo.

Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza ferroviarie

Il D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, attribuisce le fasce di pertinenza relative alle infrastrutture ferroviarie, che variano nel caso in cui l'infrastruttura sia nuova o esistente e in funzione della velocità dei treni.

Le fasce di pertinenza ai lati della ferrovia, individuate sulle **MAPPE DI ZONIZZAZIONE**, per infrastrutture esistenti, in affiancamento o nuove, con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h, sono pari a 250 m e divise in due fasce con i seguenti limiti di immissione:



TAB 5: Limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie per infrastrutture esistenti, in affiancamento o nuove, con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h – tavole MAPPE DI ZONIZZAZIONE

Fasce ferroviarie	In presenza di recettori sensibili (scuole, case di riposo e di cura, ospedali)		Altri recettori	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Fascia A (100 m)	50	40	70	60
Fascia B (150 m)			65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

La fascia di pertinenza ai lati della ferrovia per nuove infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 Km/h è unica e pari a 250 m (estesa a 500 m nel caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

I limiti di rumorosità massimi all'interno di tale fascia sono:

TAB 6: Limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie per infrastrutture nuove, con velocità di progetto superiore a 200 Km/h

Fasce ferroviarie	In presenza di recettori sensibili (scuole, case di riposo e di cura, ospedali)		Altri recettori	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Unica fascia (250 m)	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno

I limiti di immissione, in aree interessate da tunnel o gallerie, corrispondono ai limiti di zona definiti dalla classe acustica.



3. I valori limite differenziali di immissione

Tali valori limite differenziali si applicano solo all'interno degli ambienti abitativi e sono pari a +5 dB per il periodo diurno e +3 dB per il periodo notturno.

Ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.P.C.M 14.11.1997, i limiti differenziali **non si applicano**, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a. nelle aree classificate nella classe acustica VI (zone esclusivamente industriali);
- b. se valgono le seguenti condizioni:
 - i) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno;
 - ii) il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno.
- c. alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d. alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- e. alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.



4. I **valori di attenzione** si riferiscono ad un'ora di tempo o ai tempi di riferimento (Tr):

TAB 6: Limiti di attenzione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti ad un'ora		Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

5. I **valori di qualità**:

TAB. 7: Valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70



2. RISANAMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La L. 447/1995 e la L.R. 13/2001 introducono tre tipologie di Piani finalizzati al risanamento acustico delle aree dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

2.1 PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Le Imprese ubicate sul territorio comunale di Lecco che hanno superato i **valori limite** descritti nel paragrafo 1, tabelle 1 e 2, **sono obbligate al rientro e rispetto** degli stessi valori, entro e non oltre **sei mesi** dalla data di approvazione definitiva del **Piano di Zonizzazione Acustica**. (L. 447/1995 art. 15, comma 2, L.R. 13/2001 art. 10, D.P.C.M. 1.3.1991, art. 3).

Nel caso i predetti soggetti non siano in grado di adeguarsi nei **sei mesi** stabiliti, devono presentare agli uffici comunali preposti, entro lo stesso termine, un **Piano di Risanamento Acustico**, con le modalità stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale 7/6906 del 16.11.2001 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese".

Il **Piano di Risanamento Acustico** deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale.

Nel **Piano di Risanamento Acustico** dovrà essere indicato, previo deposito di idonea relazione tecnica, il termine entro il quale le Imprese prevedono l'adeguamento ai limiti previsti. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi di bonifica non può superare i trenta mesi, a partire comunque dalla data di presentazione del piano.

Gli uffici comunali, entro novanta giorni dalla data di presentazione del **Piano di Risanamento Acustico**, verificano la conformità ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 7/6906 e provvedono a richiedere le eventuali integrazioni.



Il termine dei lavori di bonifica acustica dev'essere comunicato agli uffici comunali entro e non oltre trenta giorni, dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

2.2 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI

I Comuni devono dotarsi di un **Piano di Risanamento Acustico** qualora vengano superati i valori di attenzione riportati nella tabella 3 del paragrafo 1 ovvero nel caso non sia possibile rispettare, nelle zone già urbanizzate, il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB.

I piani di risanamento acustico devono permettere il raggiungimento dei valori di qualità descritti nel paragrafo 1, tabella 4.

Il Comune predispone il piano di risanamento secondo le modalità e i criteri delineati dalla L. 447/1995 art. 7 e dalla L.R. 13/2001, art. 11.

2.3 PIANI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei **valori limite** descritti nel paragrafo 1, devono presentare alla Regione ed al Comune, i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, così come previsto dalla L.447/1995, art. 10 e dalla L.R. 13/2001 art. 9, con le modalità ed i criteri stabiliti dal D.M. 29.11.2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle Società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" e dal D.P.R. 30 03.2004.



3. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La L. 447/1995 e la L.R. 13/2001 prevedono varie tipologie di documentazione finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico, le quali sono riconducibili alle seguenti categorie:

- 1 **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico;**
- 2 **Valutazione Previsionale di Clima Acustico;**
- 3 **Requisiti acustici passivi.**

Ai Comuni è affidato il compito di valutare la correttezza formale e la completezza della documentazione, rimandando la valutazione di conformità tecnica all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente.

Sono esclusi dall'obbligo di verifica di cui ai seguenti paragrafi i progetti sottoposti a **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)**, ai sensi della Legge n. 349 del 08.07.1986, in quanto già redatti in conformità alle "esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate".

3.1 **DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Alle domande di rilascio di Piano attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., deve essere allegata la relativa **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico** (L. 447/1995 art. 8, commi 2 e 4), nel caso di interventi che comprendano la **realizzazione**, la **modifica** o il **potenziamento** delle seguenti opere/impianti/attività:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. discoteche;
- d. attività commerciali, pubblici esercizi e circoli privati ove siano installati macchinari o impianti rumorosi (refrigerazione di alimenti e bevande, aspirazione e ventilazione, condizionamento e



climatizzazione, etc. - impianti di diffusione sonora, etc.) e che durante lo svolgimento della loro attività si presenti anche una sola delle seguenti situazioni:

- utilizzo di impianti/apparecchiature, anche nel periodo notturno;
 - svolgimento di manifestazioni ed eventi, con diffusione di musica o mediante l'utilizzo di strumenti musicali;
- e. attività/impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- g. attività produttive;
- h. postazioni di servizi commerciali polifunzionali, centri commerciali, medie e grandi strutture di vendita.

La **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico** deve essere redatta da un **Tecnico competente in acustica ambientale**, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale 7/8313 del 8.3.2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" e deve contenere ed indicare tutte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Il Comune trasmette la **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico** all'ARPA per l'acquisizione del parere di competenza e successivamente lo riporta, nell'ambito dello specifico provvedimento, con le eventuali prescrizioni utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti di norma.

La **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico** in ogni caso dovrà prevedere rilievi fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'opera/impianto/attività in fase di richiesta di Autorizzazioni all'esercizio.

In caso di interventi:



- non enunciati nel soprariportato elenco;
- in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta (la documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà comunque essere prodotta prima o contestualmente al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio)
- in cui non sono previste sorgenti sonore generatrici di inquinamento acustico;
- che non alterano l'impatto acustico;

dovrà comunque essere allegata alle istanze/comunicazioni, una **Dichiarazione Sostitutiva della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico** firmata da un Tecnico Progettista e sottoscritta dal Committente, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale (**Allegato A**).



3.2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Alle domande di rilascio di Piano attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità e Autorizzazioni all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., deve essere allegata la relativa **Valutazione Previsionale di Clima Acustico** (Legge 447/1995 art. 8, comma 3) per tutti quegli interventi finalizzati alla realizzazione di:

- a. scuole, asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e. nuovi insediamenti (N.T.A. del P.R.G. di Lecco, articolo 7 lettera e) residenziali, in prossimità (ovvero ad una distanza inferiore a mt. 70) di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - discoteche;
 - pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - sistemi di trasporto su rotaia;
- f. nuovi insediamenti (N.T.A. del P.R.G. di Lecco, articolo 7 lettera e) residenziali compresi nelle fasce di pertinenza stradali.
- g. nuovi insediamenti (N.T.A. del P.R.G. di Lecco, articolo 7 lettera e) residenziali compresi nelle fasce di pertinenza ferroviaria individuate sulle tavole MAPPE DI ZONIZZAZIONE.

La documentazione di **Valutazione Previsionale di Clima Acustico** deve essere redatta da un **tecnico competente in acustica ambientale**, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale 7/8313 del 8.3.2002



"Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

Il Comune trasmette la **Valutazione Previsionale di Clima Acustico** all'ARPA per l'acquisizione del parere di competenza e successivamente lo riporta, nell'ambito dello specifico provvedimento, con le eventuali prescrizioni.

La **Valutazione Previsionale di Clima Acustico**, in ogni caso dovrà prevedere rilievi fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'opera/impianto/attività, in fase di richiesta di Autorizzazioni all'esercizio.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della **Valutazione Previsionale di Clima Acustico** gli interventi non enunciati nel soprariportato elenco per i quali dovrà comunque essere allegata all'istanza/comunicazione una **Dichiarazione Sostitutiva** firmata da un Tecnico Progettista e sottoscritta dal Committente, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale (**ALLEGATO B**).



3.3 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Alle domande di rilascio di Piano attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., deve essere allegata la **Dichiarazione del Progettista** o la **Dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale**, che attesti il rispetto dei **Requisiti Acustici Passivi degli Edifici**, con le seguenti modalità:

a. patrimonio edilizio esistente:

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente (interventi definiti dalle N.T.A. del P.R.G. di Lecco, articolo 7 lettere a, b, c, d con l'esclusione delle demolizioni e ricostruzioni) devono essere corredati dalla **Dichiarazione del Progettista** su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale (**ALLEGATO C**), che attesti il rispetto dei **Requisiti Acustici Passivi** stabiliti dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art. 7, comma 1;

b. nuove costruzioni:

I progetti relativi a nuove costruzioni (interventi definiti dalle N.T.A. del P.R.G. di Lecco, articolo 7 lettera e, comprese le demolizioni e ricostruzioni) devono essere corredati da una **Dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale**, che attesti il rispetto dei **Requisiti Acustici Passivi** stabiliti dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art. 7, commi 2 e 3.



4. ATTIVITA' RUMOROSE E TEMPORANEE

Si definisce **Attività Rumorosa e Temporanea** qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente o esclusivamente a tale attività e che comporti il **superamento dei limiti** definiti nel paragrafo 1, all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività, come ad esempio:

- cantieri edili e stradali;
- concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;
- fiere ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- sagre e feste o manifestazioni popolari e "di piazza";
- pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto con l'ausilio di impianti acustici fissi o installati su altri mezzi;
- spettacoli pirotecnici;

I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione agli uffici comunali preposti, richiamando negli allegati di rito le seguenti caratteristiche:

- il contenuto e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività e la relativa frequenza;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- l'eventuale popolazione esposta a livelli di rumore prodotti;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti, ai fini della preservazione e tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore provocato dall'afflusso e dal deflusso del pubblico e quello causato alle variazioni indotte nei volumi del traffico veicolare.

Gli uffici comunali preposti, come previsto dalla L. 447/1995 art. 6, comma 1, lett. h), autorizzano lo svolgimento delle attività temporanee anche **in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale**, formulando eventuali prescrizioni riguardanti:



- i valori limite delle emissioni sonore da rispettarsi all'interno del perimetro dell'area interessata dall'attività;
- le limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
- gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
- gli obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Si intendono sempre autorizzati interventi contingibili ed urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica.

Si intendono implicitamente autorizzate negli atti rilasciati dal Comune, le attività lavorative nell'ambito di cantieri edili e stradali relativi ad opere pubbliche e private, purchè si svolgano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 ed al sabato mattina dalle ore 7.00 alle ore 12.00

Nei giorni festivi ed in orari diversi, le attività di cui sopra dovranno essere specificatamente autorizzate.

Si intendono altresì implicitamente autorizzate e purchè si svolgano nei giorni e negli orari definiti dai rispettivi contratti di appalto, le opere di manutenzione ed i servizi effettuati nell'ambito del Patrimonio Comunale, quali ad esempio:

- la manutenzione di strade e delle reti tecnologiche;
- la manutenzione del verde pubblico;
- i servizi di pulizia della rete viaria e dei marciapiedi;
- lo sgombero neve;
- la raccolta rifiuti;

5. MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E TRADIZIONALI

L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto è consentito esclusivamente quando connesso alle



funzioni e alle manifestazioni religiose: in tal caso, l'uso delle campane è in deroga a qualsiasi normativa in campo acustico.

6. CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA. Ferma restando la responsabilità dei fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie ecc., per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui alla L.447/1995 art.10 e L.R. 13/2001 art. 16, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

7. NORME TRANSITORIE

Sono escluse dalla presentazione della documentazione di cui ai paragrafi precedenti le richieste di Agibilità relative ad interventi per i quali sia già stato rilasciato titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore del Piano di Zonizzazione Acustica.

Bergamo, ottobre 2005

Dott. Arch. Sergio Morandi

Arch. Sergio Morandi
"tecnico competente"
in materia acustica ambientale
(Rif. Legge 447/95)
D.P.G.R. 13.01.1999 N° 91
Regionale Lombardia

Dott. Renato Caldarelli

Dott. Ing. Laura Bolognini